Suprema Corte di Cassazione sezione II

sentenza 13 novembre 2014, n. 24214

Ritenuto in fatto

1 Con ette di eite-i		1004 D C					
1. – Con atto di citazione P.M. S.		e V.				e M.T.	a,
ŕ					•		
Esponeva l'attrice di		•				` '	
di avere, sin dall'ape	rtura della suc	cessione (risa	alente al marzo	1960), po	sseduto in via	a esclusiva ed u	ıti
domina	l'immobile			in		questione	
Chiedeva pertanto	che fosse dic	hiarata la s	sua proprietà	esclusiva	dell'appartar	nento a seguit	to
dell'intervenuta						usucapion	e.
Si costituivano i con	venuti P., che	contestavan	o la domanda	, deducendo	o che non so	lo l'attrice avev	/a
abitato l'immobile pe	r loro concess	one, ma che	anch'essi in de	eterminati p	periodi lo ave	vano liberamen	te
utilizzato.							
Espletata prova testin	noniale, si cost	ituivano tard	livamente i cor	venuti F.,	i quali dichia	ravano di aderii	re
alle	domand	e	pre	oposte	_	dall'attric	e.
Con sentenza i	n data 6	marzo	2003 il	Tribunale	rigettava	la domand	a.
2. – Con sentenza res	sa pubblica me	diante depos	ito in cancelle	ria il 21 ger	nnaio 2009, la	a Corte d'appell	lo
di Messina ha rigettat	1	1		•	-	1.1	
e M.T. , ha cond		1	,			-	
La Corte territoriale h			-			_	
inconciliabile con l'a				1.1		•	
dei compossessori di	-					-	
1		· ·		•			
testimoniale ha perm		-	•		•		
saltuariamente ed ep ostacolati.	oisodicamente,	utilizzato I	immobile libe	ramente e	senza essere	in alcun mod	10
	1-11	1.11. ()(12 11 - D. C.	1			:1
3. – Per la cassazione							
6 aprile	2009,	sulla	base	di			
P.M.T., F. e S. han		n controrico	rso, mentre gl	ı altrı ıntın	nati non hani	10 svolto attivi	ta
difensiva in questa se	de.						
		Conside	erato in diritt	0			

1. – Con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 cod. civ.) ci si duole che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere insussistente agli atti del giudizio la prova di un uso esclusivo del bene immobile in controversia in capo all'attrice. Il motivo è accompagnato dal seguente quesito di diritto: "Può escludersi un possesso idoneo all'usucapione in capo ad un soggetto che, detenendo in via esclusiva

un immobile di quattro vani ed accessori per averne sempre avuto in via esclusiva il possesso delle chiavi, lo destini a propria abitazione e, possedendolo per oltre venti anni continuativamente ed indisturbatamente in danno dei propri coeredi (titolari indivisamente di altre sei quote di proprietà virtuale), ne impedisca a questi ultimi un concorrente uso: uso di fatto comunque impedito dalla obiettiva impossibilità di un continuo, stabile e contestuale godimento da parte degli stessi, avuto riguardo alla ridotta consistenza dell'immobile ed al tipo di utilizzazione imposto dal possessore esclusivo? Può escludersi un tale possesso del comportamento del soggetto che, nel periodo in contestazione, ha eseguito lavori di completa ristrutturazione dell'immobile, quali, oltre al rifacimento integrale del vano destinato a servizi igienici, la sostituzione di un solaio, elemento strutturale di primaria importanza che connota la stessa esistenza dell'immobile; e ciò con un notevolissimo impiego di risorse economiche che appare incompatibile con bene?". il compimento di ıın mero atto di gestione del Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1144 cod. civ.) si pone il quesito se possa "configurarsi come pretesa possessoria il godimento, di modesta portata, di un bene immobile (costituito da un appartamento di quattro vani ed accessori) che incida molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo possessore che utilizza quel bene quale propria abitazione e, pertanto, con residuale, minima o quasi inesistente capacità di concomitante, autonomo utilizzo per la medesima destinazione, da parte di un terzo, soprattutto quando quel godimento tragga origine da rapporti di familiarità o da rapporti di ospitalità, sanzionati dalla consuetudine". 1.1. – I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass., Sez. II, 20 settembre 2007, n. 19478). In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass., Sez. II, 25 2009, marzo n. 7221). è Α tale principio si la. Corte d'appello. attenuta Nel confermare il rigetto della domanda di usucapione avanzata da P.G., i giudici del gravame hanno infatti rilevato, con congruo apprezzamento delle risultanze di causa, che costei non ha esercitato alcun potere di fatto inconciliabile con l'altrui compossesso, giacché, nel ventennio, anche gli altri possessori hanno, seppure saltuariamente ed episodicamente, utilizzato l'immobile liberamente e senza essere in

modo

ostacolati.

alcun

In questo contesto, non ha valore decisivo la circostanza che P.G. si sia occupata della ristrutturazione dell'immobile in cui ella viveva, provvedendo al pagamento dei relativi lavori, giacché allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi: il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass., Sez. II, 12 aprile 2002, 5226). Quanto, poi, alla deduzione che il possesso degli altri coeredi sarebbe stato esercitato per spirito di tolleranza, si tratta di un richiamo non pertinente agli atti di tolleranza di cui all'art. 1144 cod. civ.: posto che nella specie i fratelli erano compossessori del bene e che l'utilizzo del bene da parte degli stessi costituiva esercizio di un compossesso di cui essi già godevano in forza della successione al comune dante

La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa ancora dinanzi di potessero legittimamente porsi giudice legittimità. 2. – Con il terzo motivo (omessa motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio) la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia respinto anche la declaratoria della maturata usucapione spiegata in relazione alla quota di immobile per la quale i diretti interessati F. avevano dichiarato giudizialmente l'adesione alla domanda dell'attrice **I**1 2.1. motivo infondato. In nessuna parte del ricorso la ricorrente precisa di avere proposto domanda, in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione relativamente solo alla quota degli altri comproprietari rimasti contumaci nel giudizio. La considerazione, di per sé giuridicamente corretta, secondo cui è ammissibile l'usucapione della proprietà soltanto di una quota di un bene indiviso, lasciando impregiudicata la quota di altro comproprietario, non elimina infatti la necessità che una tale pretesa venga esplicitata mediante la formulazione di un'apposita e specifica domanda in giudizio. Né in contrario può argomentarsi che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum originario, una volta considerato che essa comporta anche una modifica del fatto costitutivo, che da una situazione di possesso esclusivo viene trasformato in quella di compossesso. A ciò si aggiunga che il ricorso nemmeno precisa quale sarebbe la quota o le quote degli altri comproprietari nei cui confronti dovrebbe essere dichiarata l'usucapione, sicché la domanda appare indeterminata anche con riguardo al petitum immediato (Cass., Sez. II. dicembre 2011. n. 26241). 3. – Il ricorso è rigettato; e la sua infondatezza assorbe l'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dai controricorrenti per la mancata notifica del ricorso a P.M. e V. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.